Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al sig. Martino Michele fu Gerardo, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna olivetata a Stallo, art. 555 del catasto, sez. F, n. 158, confinante con Mancuso Francesco fu Giuseppe e Giulio Isabella vedova, da esso posseduta in garenzia del credito di lire quarantadue cent. quaranta, afferente all'articolo 857 del campione, contro al signor Martino Canio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprî interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto firmata e collazionata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato Martino consegnandola a persona sua familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.
1511 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del Registro signor Schiavoni Vincenzo, che per effetto della presente procedura elegge il domicilio nella cancelleria della Pretura di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura suddetta, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor De Nicola Canio fu Gerardo Cocozzo, deceduto, e per esso al figlio Teodosio De Nicola, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta quale creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio Serra Casani, art. 1953 del catasto, confinante con Mennuti Teodosio, Oppido Francesco Saverio fu Teodosio, da esso posseduto in garentia del credito di lire trenta e centesimi sessanta, contro al signor De Nicola Canio fu Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 24 agosto p. v. per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Teodosio, figlio del Canio, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Bollo lire 9 60 — Dritti e rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale L. 10 90.
1541 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Acerenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal signor intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Gagliardi Costanza e Nicola fu Diodato, di Palmira, aventi causa da Gagliardi Diodato, domiciliati in Palmira che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Valle della Senna, art. 1849 del catasto, sez. C, n. 167, confinante con Cossano Domenico fu Gerardo da due lati e Pisani Teresa fu Michele, da essi posseduta in garentia del credito di lire cinquantacinque e centesimi venti (lire 55 20), afferente l'art. 737 del campione, contro al signor Gagliardi Diodato,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprî interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2, del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni antentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi Gagliardi, consegnate a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:

Bollo L. 12 00 — Dritto e rep. L. 1 60 — Copia L. 0 40. — Totale L. 14 00
1437 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Sannella Vitantonio fu Lorenzo, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira, cioè:

Vigna alla Valle del Pozzo, art. 1650 del catasto sez. C, nn. 559 e 560, confinante con Trojani Vito Nicola e Lioy Giuseppe, da esso posseduta in garentia del credito di lire ottantacinque, afferente all'art. 820 del campione, contro al sig. Sannella Lorenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 12 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me sottoscritto usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso signor Sannella e consegnata a persona familiare.

N. CIOLFI, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.
1512 L'usciere N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza.

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio;

Ho dichiarato al signor Grieco Francesco fu Gerardo, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna, contrada Valle dell'Orto, art. 319 del catasto, sez. F, n. 235 e 236, confinante con Marmiello Gerardo fu Nicola e Grieco Angelo fu Michele, da esso posseduta in garentia del credito di lire 850 00, dipendente dall'art. 741 del campione, di 2ª categoria, contro al signor Grieco Giuseppe,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore del mandamento di Acerenza, nel l'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del pross. vent. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto collazionata e firmata l'ho portata nel domicilio di esso intimato Grieco, consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi usciere.

Bollo, L. 9 60 — Dritto e rep., L. 1 10 — Copia, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1498 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion della carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Cortese Emanuele, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Casa, contrada S. Michele, art. 317 del catasto, numeri civivi 24, 25, confinante con Amati Lucrezia, strada e Larghetto S. Michele, Laurita e Amati.

2. Luogo n. 2° piano al vico Forno S. Lorenzo, conf. Ostuni Paolo ed Amorosini Paolo,

Da esso posseduti in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Cortese Emanuele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrati competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1886, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso signor Cortese, consegnandola a persona sua domestica; simile copia poi è stata lasciata all'istante per l'inserzione a farsi.

Per copia conforme.

1555 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 27 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che eleggo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la R. Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor De Nicola Nicola fu Domenico Scattuso, e per esso al figlio Domenico De Nicola, perchè il padre deceduto, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla cioè:

Seminatorio, contrada Valle Cannarro, art. 1966 del catasto, n...., confinante con Rillo Saverio e Pafundi Teodosio da due lati, da esso posseduto in garentia del credito di lire quarantacinque e centesimi ottantà, già contro al signor De Nicola Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 31 agosto, p. v. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me suddetto usciere firmata è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso dichiarato e citato De Nicola Scattuso, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Bollo L. 9 60 — Dritto ed int. L. 1 00 — Copia L. 0 70 — Trasf. L. 2 70 — Totale L. 14 00.

1543 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal signor intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che eleggo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Cervellino Gaetano fu Canio, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna all'Asonare, art. 1155 del catasto, sez. A, n. 104, confinante con Pasari eredi fu Giovanni, Lioy Saverio fu Gerardo, da esso posseduta in garentia del credito di lire duecentocinquantacinque, afferente all'articolo 858 del campione, contro al signor Cervellini Benedetto,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata l'ho portata nel domicilio dell'intimato signor Cervellino, consegnandola nelle mani di persona famigliare.

Norberto Ciolfi.

Bollo, L. 9 60 — Dritto e repertorio, L. 1 10 — Copia, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1507 CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 1 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alle signore Correnti Teresina fu Pasquale, maritata d'Angelo, e Correnti Carolina fu Pasquale, domiciliate in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa, contrada Garibaldi, art. 1411 del catasto, numeri civici 31, 32, confinante con strada Garibaldi, strada Meridionale, Luciani cav. Michele, Riviello eredi di Francesco, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Correnti Pasquale,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire alla udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere sono state lasciate nel domicilio di esse signore Correnti consegnandole nelle loro mani; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1561 L'usciere: ROCCO CAMMAROTA

L'anno 1886, il giorno 1 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Corrado Nicola e Domenico fu Giovanni, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl' Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Seminatorio, via Corrado, art. 303 del catasto, n. 318, confinante con strada Seminario, vico Addone, vico Corrado, Satriani Felice, Caivano Federico, Cossidenti Luigi, Schifini Giuseppe.

2. Ammezzati in contrada Seminario e via Corrado, art. 199 del catasto nn. 24, 214, confina con Caivano, strada Seminario, Schifini Giuseppe e Cossidenti eredi di Luigi,

da essi posseduti in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso, contro al signor Corrado Giovanni.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti, dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° del p. v. ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state lasciate nel domicilio di essi Corrado, consegnandole a persona loro famigliare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme.

1562 ROCCO CAMMAROTA usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente cav. Giovanni Corsini che elegge domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza.

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Mancuso Rocco fu Francesco, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio, contrada Ripa Bianca, art. 496 del catasto, sez. D, num. 114, confinante col comune in Massa, da esso posseduto in garentia del credito di lire 42 40, inscritto al'art. 844, del campione, contro al signor Mancuso Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nella udienza che terrà il giorno 17 agosto 1866, per sentir dichiarato valide ed i pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto, collazionata e firmata l'ho portata nella casa comunale di Palmira consegnandola nelle mani del sottoscritto segretario,

Firmato — L'usciere NORBERTO CIOLFI.

Firmato — Il segretario VINCENZO SCIARAFFIA, munito del suo timbro.

Per copia conforme,

Acerenza 1° agosto 1886.

IL RICEVITORE. 1516

L'anno milleottocentottantasei, il 1° luglio in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Sciascio Michele (America) domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Casa rurale, contrada Ciriniello, art. 4611 del catasto, nn. 179 e 180, confinante con Laurenzana Francesco di Giuseppe, Cammeniello Angelo Felice di Giuseppe, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Scioscia Michele,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° del mese di ottobre p. v. alle ore 10 a. m., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata lasciata nel domicilio di esso Scioscia, consegnandola nelle mani di sua madre.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1565 ROCCO CAMMAROTA usciere.

L'anno 1886, il giorno 1 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, signor Corsini cav. Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica.

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio.

Ho dichiarato al signor Stella Antonio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Appartamento primo piano contrada Pretoria, art. 1157 del catasto, numero 207, confinante con Stella Giovanni e beni proprî, strada S. Michele ed eredi Guerriori Canio, da esso posseduto in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso, contro al signor Stella Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprî interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Stella non ha domicilio, residenza e dimora in questo Comune conosciuta, perciò ai termini dell'art. 141 Codice Procedura civile, l'ho lasciata nell'ufficio del Pubblico Ministero presso questo tribunale civile, consegnandola al suo segretario che se n'è incaricato.

Due altre copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura e l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'Amministrazione istante, per l'inserzione a farsi giusta detto articolo.

Per copia conforme,

1358 ROCCO CAMMAROTA

L'anno 1886, il giorno 2 luglio in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, sig. Corsini cav. Giovanni, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Lancellotti D. Ferdinando fu D. Luigi di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1884 sui fondi in tenimento di Palmira, cioè:

Vigneto, canneto, contrada Balstrieno, art. 1697 del catasto, sez. C, nn. 510, 511 e 512, confinanti con Lancellotti Raffaele fu Rocco e Caranna Domenico fu Gennaro, da esso posseduti in garentia del credito di lire duecentocinquantanove (259) iscritto all'art. 885 del campione, contro al signor Lancellotti Ferdinando,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 17 agosto pross. vent., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Lancellotti consegnandola a sua moglie.

Norberto Ciolfi.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritto e repertorio L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1509 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Garramone Giovanni, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa, vico Garibaldi, art. 449 del catasto, n. 141, confinante con Luciani Gennaro e Grippo Pasquale, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Garramone Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base adichiarazione autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Garramone non ha domicilio, residenza e dimora conosciuta in questo comune; perciò ai termini dell'articolo 141 Codice di procedura civile l'ho lasciata nell'uffizio del Pubblico Ministero presso questo Tribunale civile, consegnandola al suo segretario che se n'è incaricato.

Due altre copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura, e l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'Amministrazione per l'inserzione a farsi, giusta il detto articolo.

Per copia conforme.

1424 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, ov'elegge il proprio domicilio.

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Vaccarella Antonio fu Michele di Palmira domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio, contrada Serra del Piano, art. 1921 del catasto, sez. E, num. 156, confinante con Marino Michele fu Antonio, Lancellotti Marino fu Filippo, da esso posseduto in garentia del credito di lire centoventisette e centesimi sessanta emergente dall'art. 753 del campione, di 2ª categoria, contro al signor Vaccarella Antonio fu Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire nell'udienza che terrà il 17 agosto 1886 per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso Vaccarella consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1519 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Sciaraffia Canio Antonio fu Gerardo domiciliato a Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Vigna contrada San Meccasi art. 1192 del catasto, sez. C. n. 564 confinante con Zianni Canio fu Domenico, Mancuso Domenico fu Francesco da esso posseduta in garentia del credito di lire 42 40, derivante dell'art. 669 del campione di seconda Categoria contro al signor Sciaraffia Gerardo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito devé ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Palmira nell'udienza che terrà il giorno dieci agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente da me usciere collazionata e firmata l'ho portata e lasciata nel domicilio di esso Sciaraffia a persona familiare.

Norberto Ciolfi.

Bollo lire 9 60 — Dritto e ropert. lire 1 10 — Copie lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1495 L'usciere: N. CIOLFI.

L'anno 1886, il giorno 1 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Pisani Maria Francesca fu Domenico, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Vigna alla Valle della Torre, art. 707 del catasto, sez. C, n. 547, confinante con D. Silvestri Giuseppe fu Gerardo e Vaccarello Gerardo fu Giuseppe, da essa posseduta in garentia dei crediti di lire 85, 92 60, 212 40, 238, afferenti agli articoli 138, 840, 841, 839 del campione, contro al signor Pisani D. Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali, dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di repristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito devé ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art, 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale o provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa Pisani, consegnandola nelle mani di persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto é rep. L. 1 10 — Copie L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1508 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilo presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Fasciani Vito fu Giosuè, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira cioè:

Seminatorio, a S. Rigio, art. 1701 del catasto, sez. E, n. 413, confinante con Fasciani Vito di Salvatore, Lancellotti Raffaele fu Rocco, da esso posseduto in garontia del credito di lire ottantacinque afferente all'art. 719 del campione, contro al signor Fasciani Vito fu Giosuè,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 del prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato signor Fasciani, consegnandola nelle mani di persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo lire 9 60 — Diritto e repertorio lire 1 10 — Copie lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1522 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio in Acerenza presso il ricevitore del registro.

Io Aniello Guerrini usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Vertone Anna di Giuseppe Merlino, Vertone Teodosio Merlino, Zotta Teodosio Padrovito, De Bonis Giuseppe fu Nicola Massa Loseppe, domiciliati in Acerenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla:

Casa soprana alla Rua Superiore, confina con Canio, De Bonis, Michele de Capua e vico Molinero, da essi posseduta in garentia del credito di lire 88 82 (ottantotto e centesimi ottantadue), risultante dagli articoli 299 e 300 del campione.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei qual, era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a di chiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida dinanzi al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886 p. v. alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente da me usciere collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona di loro famiglia.

A. Guerrieri, usciere.

Carta, fogli sei, L. 16 80 — Dritti e repertorio L. 2 60 — Copie L. 0 80 — Totale L. 20 20.

1402 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica.

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Carabetta Paolo fu Pasquale (in Americhe), domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione succeduta agl'Iscarioni di Napoli trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, è cioè:

Casa terrana e soprana alla strada Garibaldi, n. 210, confinante col Corso Garibaldi, Pontolillo Francesco, Monaco eredi di Giuseppe, sovrapposto ad Amati Giacinto e beni proprii, numeri civici 16, 17, reddito imponibile lire 300, da esso posseduta in garantia del credito di lire novanta, in forza di antico possesso, contro al signor Carabetta Pasquale,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° p. v. ottobre 1886, alle ore 10 antimer., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere è stata intimata ad esso dichiarato consegnandola a persona sua familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'amministrazione per l'inserzione a farsi.

Per copia conforme.

1563 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Frisi Maria fu Saverio, vedova di Luigi, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Vigna olivetata a Valle dell'Orto, art. 253 del catasto, sez. F, n. 235, confinante con Centarti Vito e Cassano Domenico, da essa posseduta in garentia del credito di lire quarantadue e cent. quaranta, afferente all'art. 865 del campione, contro al signor Frisi Luigi,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 prossimo venturo agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa intimata Frisi consegnandola a persona famigliare.

Norberto Ciolfi.

Bollo, lire 9 60 — Dritto e rep., 1 10 — Copia, 0 20 — Totale lire 10 90.

1517 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica.

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza ove domicilio.

Ho dichiarato ai signori Gioioso Raffaele sacerdote e Gerardo fu Michele, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Luoghi terreni, strada Liceo, vico Gorgoglione, vico Salcilba, numeri 7, 8, 9, 10, confinante con strada Liceo, vico Sanilba, vico Gorgoglione, Boccia fratelli fu Giuseppe, Grippo canonici fratelli fu Francesco Saverio, Gioioso Gerardo, da essi posseduti in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso, contro al signor Gioioso Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 p. v., alle ore 10 antim. per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere sono state lasciate nel domicilio di essi signori Gioioso consegnandole a persone loro famigliari, simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme

1557 ROCCO CAMMAROTA usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio in Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Pretura mandamentale di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Grippo Nicola fu Gerardo e De Bonis Domenico Frascella, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Vigneto, contrada Via di Cancellara, art. 2627 del catasto, sez. B, nn. 274 e 276, confinante con Vortone Giuseppe fu Teodosio e Caulo Teodosio fu Nicola, da essi posseduto in garentia del credito di lire 76 40, contro al signor Grippo Nicola fu Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art, 3 della legge 28 giugno 1885, n, 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quind' io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore del mandamento di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 24 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, de me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di loro famiglia.

Specifica: Carta lire 12 00 — Dritti di rep. lire 1 60 — Copie lire 0 40 Totale lire 14 00.

1540 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Ruvo Rocco Maria, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna, canneto e pagliaro alla contrada Mantuva Romano, art. 4623 del catasto, sez. B, confinante con Traumutola Gaetano, Santopietro Nicola, da esso posseduti in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Ruvo Rocco Maria,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione,

Copia del presente atto, collazionata o firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Ruvo, consegnandola a persona sua familiare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1427 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Smaldone Gerardantonio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna alla contrada Gallitello, art. 6013 del catasto, sez. D, nn. 446 e 161, confinante con Saraceno Antonio, Grippo Paolo e Cumano Teresa, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso contro al signor Smaldone Gerardantonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimerid., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Smaldone, consegnandola a persona sua familiare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1425 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Messina Angelo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta quale creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa al vico Cavallo, art. 811 del catasto, confinante con vico Cavallo e strada del Popolo, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Messina Angelo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1 del prossimo venturo ottobre 1886 alle ore 10 antimeridiane per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata è stata lasciata nel domicilio di esso Messina, consegnandola nelle sue mani; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione.

Per copia conforme.

1426 ROCCO CAMMAROTA

L'anno milleottocentottantasei il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro sig. Schiavoni Vincenzo, che per effetto della presente procedura eleggo domicilio nella Cancelleria della Pretura di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Spagnuoli Teodosio fu Pasquale, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio e vigneto in contrada Coste degli Alberi, art. 1591 del catasto, sezione F, nn. 422, 423, confinante con Zotta Giuseppe fu Domenico e De Bonis Leonardo, da esso posseduti in garentia del credito di lire 122 40, contro al signor Spagnuolo Pasquale,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2, del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre p. v., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata o firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Carta	L. 9 60
Dritti di repert.	» 1 10
Copia	» 0 20
	L. 10 90

1505 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Junisco Domenico fu Canio, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio in contrada Pietra Lavorata, art. 2092 del catasto, sez. F, numero 92, confinante con Martino Gaetano fu Nicola, Gagliardi Diodato fu Giustiniano, da esso posseduto in garentia del credito di lire centoventisette e centesimi sessanta (L. 127 60), iscritto all'articolo 907 del campione, contro al signor Junisco Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 del prossimo venturo mese di agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Junisco, consegnandola a persona sua famigliare.

Norberto Ciolfi.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritto e repert. 1 10 — Copia 0 20 — Totale L. 10 90.

1535 *bis* NORBERTO CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro, che per effetto della presente procedura eleggo il domicilio nella Cancelleria della Pretura di Acerenza,
Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura suddetta, ove domicilio,
Ho dichiarato al signor Fierri Luigi fu Giuseppe Anna Rosa, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla, cioè:
Seminatorio, contrada Mommone, art. 485 del catasto, sez. A, n. 32, confinante con De Bonis Michele fu Teodosio e Telesia Teodosio fu Domenico, da esso posseduto in garentia del credito di lire centotrentadue e centesimi settantacinque, contro al signor Fierri Giuseppe,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre p. v., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.
Specifica: Carte L. 9 60 — Diritti e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1470 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 4 luglio, in Acerenza,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,
Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,
Ho dichiarato alla signora Frisi Anna fu Antonio, maritata a Ciani Diodato, domiciliata in Acerenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:
Vigna, contrada Peschiera, art. 1610 catasto, sez. C, n. 656, confinante con Avigliano eredi fu Francesco e Sciaraffia Giuseppe fu Nicola, da essa posseduta in garentia del credito di lire quarantadue e cent. quaranta, iscritto all'art. 660 del campione, contro ai sigg. Frisi Francesco e Girolamo,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dallart. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia, ecc.

1491 ANIELLO GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,
Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,
Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,
Ho dichiarato al signor Abate Gerardo fu Canio, domiciliato a Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria, precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:
Vigna olivetata, in tenimento di Palmira, contrada Terlizzi, art. 2061 del catasto sez. F, n. 393, confinante con Mancuso Tommaso ed Abbate Gerardo, da esso posseduta in garentia del credito di lire 26 50 (ventisei e cent. cinquanta), risultante dall'art. 949 del campione,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Abate, e consegnata a persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:

Bollo	L.	9 60
Dritto e rep. . .	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale . . .	L.	10 90

1493 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,
Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,
Ho dichiarato ai signori Colangelo Agostino e Canio fu Domenico e alla vedova Centarti Caterina fu Canio, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira, cioè:
Vigna, al Mastrone, art. 1742 del catasto, sez. D, nn. 223, 222-3, confinante con Tancredi Carmine e Gagliardo Diodato, da essi posseduta in garentia del credito di lire 127 60, afferente all'art. 847, contro al signor Colangelo Domenico,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dell'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dell'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essi intimati Colangelo e Centarti, consegnandola a persona famigliare.

Norberto Ciolfi usciere.

Bollo, lire 14 40 — Dritto e rep., 2 10 — Copia, 0 60 — Totale lire 17 10.

1526 N. CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Palmira,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge il suo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,
Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,
Ho dichiarato ai signori Abbate Gerardo fu Canio ed Abbate Gerardo fu Antonio, avente causa da Devivo Canio Vincenzo, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:
Vignale al Piano, confinante con Giannone eredi del fu Benedetto, Cervellino Canio fu Benedetto, da essi posseduto in garentia del credito di lire sessantatrè e centesimi settantacinque, iscritto all'art. 533 del campione, contro al signor Devivo Canio Vincenzo,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta od articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore del mandamento di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, l'ho portato nel domicilio di essi Abbate, consegnandole nelle mani di persona famigliare.

Norberto Ciolfi usciere.

Specifica:

Bollo, L. 12 — Dritto e repertorio, L. 1 60 — Copie, L. 0 40 — Totale L. 14 00.

1497 CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Acerenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro, signor Schiavoni Vincenzo, qui residente per ragione della carica nel proprio ufficio.

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura mandamentale di Acerenza ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora di Pierro Angiolina, maritata Solazzi Raffaele, succeduta agli eredi di Pietragalla Antonio, domiciliata in Acerenza, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Beneficio di San Pietro e Paolo in Acerenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Acerenza consistente nel seminatorio alla contrada Belluogo, confinante con Cappella di Sant'Elisabetta, e Ferrante Canio sacerdote, in catasto articolo 2827, da essa posseduto in garentia del credito di lire duecentosettantadue, contro al signor Pietragalla Antonio di Acerenza,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 31 agosto corrente anno, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate, le ho intimate e lasciate nel domicilio di essi Di Pierro e Solazzi, consegnandola nelle loro mani.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica:

Carta L. 12 — Dritti ed intimo L. 1 50 — Copia e report. L. 0 90 — Totale L. 14 40.

1504 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Cillis Teodosio Porzia, De Bonis Michele fu Giuseppe, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa soprana alla strada Soprana Signora Sparano, confina con D. Giuseppe Sacacanio, Domenico e Vico, n. 185 della tab. G, da essi posseduta in garentia del credito di lire 66 57, indipendentemente dall'art. 209 del campione di 2ª categoria, contro al signor Teodosio Cillis Parzia.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia.

Specifica a debito:

Carta	L. 12 00
Dritti di rep.	» 1 60
Copie	» 0 40
Totale	L. 14 00

1466 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro signor Schiavoni Vincenzo, che per effetto della presente procedura elegge il domicilio nella Cancelleria della Pretura di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura suddetta,

Ho dichiarato al signor Grippo Nicola fu Gerardo, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico, tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigneto in contrada Breccia, art. 1434 del catasto, sez. B, n. 156, confinante con Pafundi Giuseppe fu Teodosio, e Nitti Giuseppe fu Teodosio, da esso posseduto in garentia del credito di lire centonovantasette e cent. cinquanta, già contro al sig. Grippo Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Bollo	L. 9 60
Dritto di rep.	» 1 10
Copia	» 0 20
Totale	L. 10 10

1492 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Acerenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Frisi Anna maritata a Ciani Diodato in Acerenza, domiciliata in Acerenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Valle Arenale, art. 245 del catasto, sez. C, n. 240, confinante con Denozza Rocco Tolvese e Paolucci eredi fu Rocco, da essa posseduta in garentia del credito di lire 60, rappresentato dall'art. 810, e di lire 171, dall'art. 959 del campione e ruolo esecutivo, contro al signor Frizi Raffaele Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essa citata, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica.

Bollo L. 9 60 — Dritti e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20. — Totale L. 10 90.

1539 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza.

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura mandamentale di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Settanni Gennaro fu Teodosio, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigneto, contrada Fontana, art. 3917 del catasto, sez. F, num. 857 confinante con Ciampo Domenico fu Antonio e Monetta Teodosio fu Rocco, da esso posseduto in garentia del credito di lire novantacinque e centesimi ottanta, contro al signor Settanni Gennaro fu Teodosio.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 24 agosto 1886 p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona sua domestica.

Specifica: Carta L. 9 60 — Dritti di rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1502 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro signor Schiavoni Vincenzo, che per effetto della presente procedura elegge il domicilio nella Cancelleria della Pretura di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura suddetta,

Ho dichiarato al signor Ceraldi Canio fu Pietro, bracciante, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio alberato, contrada Pozzo di Gallotta, art. 169 del catasto sez. F, n. 339, confinante con Ceraldi Giovanni fu Canio e Ceraldi Canio fu Domenico, da esso posseduto in garentia del credito di lire trentacinque e centesimi cinquanta, contro al signor Ceraldi Canio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione od azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritti e rep. lire 1 10 — Copie lire 0 40 — Totale lire 10 90.

1493 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza di Potenza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Sciaraffia Rosa Giuseppe di Canio, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio, contrada Granregnazza, art. 2187 del catasto, sez. F, nn. 49, 50 e 51, confinante con Avigliano Nicola fu Francesco e Lancellotti Mattia fu Filippo, da esso posseduto in garentia del credito di lire diciassette, emergente dall'art. 977 del campione di 2ª categoria, contro al signor Sciaraffia Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886 p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso Sciaraffia e consegnata nelle mani proprie.

L'usciere Norberto Ciolfi.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Diritto e rep. L. 1 10 — Copie L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1528 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro signor Schiavoni Vincenzo che per effetto della presente procedura elegge il domicilio nella cancelleria della Pretura di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Pretura suddetta, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pafundi Michele fu Gerardo, bracciale, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio in contrada Pulcina, art. 1006 del catasto, sez. E, n. 509 confinante con Pafundi Teodosio fu Giuseppe e Pafundi Teodosio fu Nicola, da esso posseduto in garentia del credito di lire trecentoquarantotto e centesimi cinquanta, già contro al signor Pafundi Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre pross. venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1469 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di Finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Sciaraffia notar Giuseppe di Canio, domiciliato a Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira, cioè:

Mezzana Querceto o seminatorio al Grignario, art. 2187 del catasto, sez. F, n. 49, 50, 51, confinante con Avigliano Nicola fu Francesco e Lancellotti Mattia fu Filippo, e

Vignale alla Valle di Vasciolo, articoli 2187, 2188 del catasto, sez. C, numero 428, confinante con Lioy Rachele e Cavannor,

da esso posseduti in garentia del credito di lire duecentonovantasette e centesimi quaranta, afferente all'art. 802 del campione ed altro di L. 106 20 e 85, articoli 863, 864, contro al signor Sciaraffia Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica premessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 del prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso signor Sciaraffia consegnandola nelle suo mani.

Norberto Ciolfi usciere.

Specifica:

Bollo, lire 9 60 — Dritto e repertorio, lire 1 10 — Copia, lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1506 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1 luglio in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Garramone Giovanni, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Bottega alla contrada Garibaldi, art. 449 del catasto, numero civico 41, confinante con Luciani eredi di Gennaro, Grippo Pasquale e fratelli da due lati e strada Garibaldi.

2. Casa in strada Seminario o del Duomo, art. 449, numeri civici 12, 13, 9, confinata da strada Seminario o del Duomo, beni proprii e Garramone Cecilia,

Da esso posseduti in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Garramone Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiano, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Garramone Giovanni non ha domicilio, residenza e dimora conosciuta in questo Comune, perciò ai sensi dell'art. 141 Legge proc. civile l'ho lasciata nell'ufficio del Pubblico Ministero presso questo tribunale civile consegnandola al suo segretario che se ne è incaricato.

Due altre copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura, e l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'amministrazione istante per la inserzione a farsi giusta detto articolo.

Per copia conforme,

1555 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alle signore Lancellotti Beatrice ed Anna Maria fu Nicola, moglie la prima a Caronna Antonio fu Gerardo e la seconda a De Rosa Antonio fu Gaetano, domiciliate a Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vignale alla strada, art. 383 del catasto, sez. E, nn. 193, 194, confinante con Pisani Benedetto fu Canio e Giganti Francesco fu Antonio, da essi posseduto in garentia del credito di lire diciassette proveniente dal ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esse dichiarate a comparire davanti alla Pretura suddetta nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. vent., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me sottoscritto usciere collazionate e firmato, le ho portate nel domicilio di esse intimate Lancellotti consegnandole a persone familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo, lire 12 — Dritti e repertorio, lire 1 60 — Copia lire 0 40 — Totale lire 14.

1500 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro sig. Schiavoni Vincenzo, che per effetto della presente procedura elegge il domicilio nella Cancelleria della Pretura di Acerenza.

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura suddetta, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Grippo Domenico fu Giuseppe Mastro Donato domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigneto in contrada Cupole, art. 1261 del catasto, sez. A, n 715, confinante con Telesia Domenico fu Giuseppe, Rocco e Grippo Giuseppe fu Francesco, da esso posseduto in garentia del credito di lire centosessantadue e centesimi cinquanta contro al signor Grippo Domenico.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convadida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre p. v., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica:

Carta	L. 9 60
Dritti di rep. . .	» 1 10
Copia	» 0 20
Totale . . .	L. 10 90

1467 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio in Palmira,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente delle finanze, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,
Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,
Ho dichiarato alla signora Paolucci Teresa, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:
Vigna a Valle, art. 653 del catasto sezione C, n. 24, confinante con Trojano Rocco fu Gerardo e Paolucci Michele, da essa posseduta in garentia del credito di lire otto cent. quaranta, afferente all'art. 943 del campione, contro alla signora Paolucci Teresa,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito i doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti alla Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa Paolucci, consegnandola a persona sua familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:

Bollo	L. 9 60
Dritti e rep. . . .	L. 1 10
Copia	L. 0 20
Totale . . .	L. 10 90

1532 CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,
Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,
Ho dichiarato ai signori Basilio Michele, Antonio e Rocco fu Donato, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira, cioè:
Vigna olivetata alle Coste della Serra art. 1256 del catasto, sez. E, n. 381, confinante con Frisi Raffaele fu Francesco e Lancellotti Saverio fu Cesare, da essi posseduta in garentia del credito di lire duecentododici e cent. quaranta, contro al signor Basilio Donato,
Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
Copie dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Basilio, consegnandole a persone familiari.

N. CIOLFI, usciere.

Bollo L. 14 40 — Diritto e rep. L. 2 10 — Copie L. 0 60 — Totale lire 17 10.

1533 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,
Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,
Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,
Ho dichiarato al signor La Sala Vito fu Luigi, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:
Seminatorio alla Serra Pizzilli, art. 1402 del catasto, sezione D, n. 23, confinante con Lamonielli Nicola e comune di Palmira, da esso posseduto in garentia del credito di lire ottantacinque, afferente all'art. 904 del campione, contro al signor Lancellotti Canio.
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.
Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso La Sala consegnandola a persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L. 9 60
Dritto e rep. . .	» 1 10
Copie	» 0 20
Totale . . .	L. 10 90

1533bis CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,
Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro d'Acerenza,
Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura d'Acerenza,
Ho dichiarato al signor Vaccarella Antonio fu Michele, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:
Casa a S. Giovanni, confinante con Cami Abbate, ex-Clero e strada, n. 474, tab. G, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantaquattro e centesimi sessantatrè, contro al signor Vaccarella Antonio,
Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.
Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.
Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.
Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore d'Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di Vaccarella Antonio, consegnandola nelle mani di persona sua famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:
Bollo . . . . . L. 9 60
Dritto e repertorio » 1 10
Copie . . . . . » 0 20

Totale . . . L. 10 90

1545 NORBERTO CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Grimaldi Domenico, Rocco, Michele, Giuseppe, Giuliano, Luigi, Antonio, Anna Rosa e Cecilia fu Benedetto, di Palmira, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi in tenimento di Palmira, e cioè:

Seminatorio, vigna, oliveto, in contrada Serra Pozzieri, Valle del Pozzo, art 1586 del catasto, sez. D e C, nn. 23, 346 e 347, confinanti con Simoniello Nicola, Giaccone Nicoletta fu Domenico;

Vigna olivetata, contrada Stalla, art. 1586 del catasto, sez. F, nn. 150, 152, 153, confinante con Giaccone Carlo fu Domenico, ed Evangelista Rocco fu Benedetto;

Vigna in contrada Monastero, art. 1179 del catasto, sez..., n...., confinante con Filippo Sciaraffia, strada e beni dell'ex Monastero,

da essi posseduti in garentia del credito di lire sessantacinque e centesimi quaranta (lire 65 40), intestato all'art. 1000 del campione, di lire novantasette e centesimi ottanta (lire 97 80), intestato all'art. 913 del campione, e di lire duecentoventitrè e centesimi tredici (lire 223 13), intestato all'art.... del campione, contro ai signori Grimaldi Benedetto, lo stesso e Bruno Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886 per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me sottoscritto usciere collazionate e firmate, l'ho portate nel domicilio di essi signori Grimaldi, consegnate nelle mani di persone familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo. . . . . L. 28 80
Dritto . . . . » 5 10
Copie . . . . » 1 80

Totale L. 35 70

1535 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Acerena dal ricevitore del registro, sig. Schiavoni Vincenzo, che per effetto della presente procedura elegge il domicilio nella cancelleria della pretura di Acerenza.

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Pretura suddetta ove domicilio,

Non ho dichiarato al signor Monetta Saverio, Monsù Carlo, perchè irreperibile, e ne ho lasciato copia nella Casa municipale, consegnandola nelle mani del vicesegretario signor Teodosio Longo, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigneto in contrada Coste degli Alberi, art. 836 del catasto, sez. F, n. 618, confinante con Larocca Nicola fu Francesco e Vertone Giuseppe fu Gerardo, da esso posseduto in garentia del credito di lire centosessantadue e centesimi cinquanta, contro al signor Moneta Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta od art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge allo spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata, l'ho lasciata nella casa municipale di Pietragalla, consegnandola nelle mani del vicesegretario signor Eudosio Longo, perchè Monetta Saverio Monsù Carlo è irreperibile.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica:

Carta L. 9 60 — Diritti e rep. L. 1 50 — Copie L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1468 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Palmira.

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'Ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Lancellotti Mariantonia fu Francesco di Palmira, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna, contrada Torricella, art. 1208 del catasto, sez. F, nn. 288, 289, confinante con De Muro Girolamo d'Antonio, Lancellotti Innocenzo fu Antonio, da essa posseduta in garentia del credito di lire 42 40 rappresentato dall'articolo 823 e di lire 42 40 dall'art 822 del campione e ruolo esecutivo, contro al signor Lancellotti Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3191.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nella Casa comunale di Palmira e consegnata nelle mani del segretario a manca sottoscritto.

Il segretario VINCENZO SCIARAFFIA.

Norberto Ciolfi.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1536 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Frisi Marianna, Isabella fu Saverio, maritata la prima a Grimaldi Giuseppe, e la seconda a Sciaraffia Raffaele, Frisi Caterina fu Vito, vedova Parente, Frisi Vito, Michelina ed Isabella fu Saverio, rappresentate le due ultime dalla madre Sciaraffia Rosina, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Valle Arenale, art. 245 del catasto, sez. C, numero 240, confinante con Denozza Rocco, Tolvese e Paolucci eredi fu Rocco, da essi posseduta in garentia del credito di lire 60, rappresentato dall'articolo 810, e di lire 171, dall'art. 939 del campione e ruolo esecutivo, contro al signor Frisi Raffaele Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di esse Frisi consegnate a persone famigliari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L. 21 60
Dritto e rep.	» 3 60
Copie	» 1 20
Totale	L. 26 40

1533 CIOLFI, usciere.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ore promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore del mandamento d'Acerenza nell'udienza che terrà il giorno di 17 del p. v. agosto per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Frisi e Mennuni, consegnandole a persone loro famigliare.

NORBERTO CIOLFI usciere.

Bollo	L. 12 00
Diritto e repertorio	» 1 60
Copia	» 0 40
Totale	L. 14 00

1527 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 20 giugno, in Acerenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro sig. Schiavoni Vincenzo, qui residente per ragione della carica nel proprio ufficio,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura mandamentale di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Di Pierro Angiolina, maritata Saluzzi Raffaele, domiciliata in Acerenza, che la istante Amministrazione succeduta al soppresso Clero Ricettizio di Genzano, trovavasi iscritta quale creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Acerenza, consistente nel seminatorio alla contrada Belluogo, confinante con Domenico Ciani e Ferranto Canio, sacerdote, in catasto articolo 2627, sez. A, n. 105 D, da essa posseduto in garentia del credito di lire diciannove e cent. venti, contro alla signora Di Pierro Angiolina.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarati a comparire davanti al Pretore del mandamento di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 31 agosto corrente anno, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Le copie del presente atto, da me usciere firmatè, ho lasciate nel domicilio di essi citati Di Pierro e Saluzzi, consegnandole nelle loro mani.

Aniello Guerrieri, usciere.

Specifica:

Bollo lire 12 — Copia e repertorio lire 1 30 — Intimazione lire 1 50 — Totale lire 14 80.

1503 A. GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro di Acerenza, signor Schiavoni Vincenzo, che per effetto della presente procedura elegge il domicilio nella cancelleria della Pretura di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori De Bonis Teodosio e Michele fu Luigi Luessa e De Bonis Domenico fu Teodosio, di Pietragalla, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio, contrada Serra dei Pagliari, art. 1536 del catasto, sez. C, numeri 220, 221, confinante con Settanni Gennaro fu Domenico e De Bonis Teodosio fu Michele, da essi posseduto in garantia del credito di lire novantuna e centesimi cinquanta, contro al signor De Bonis Teodosio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Reale decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia.

Specifica: Carta L. 14 40 — Dritti e rep. L. 2 10 — Copie L. 0 60 — Totale L. 17 10.

1494 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Mennuni Raffaele fu Michele, Frisi Girolama vedova di Mennuni Michele, di Palmira, aventi causa da Frisi Francesco e Girolamo, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna in contrada Pacchiera, art. 1610 del catasto, sez. C. n. 596, confinante con Avigliano eredi fu Francesco e Sciaraffa Francesco fu Nicola, da essi posseduta in garentia del credito di lire 42 40, afferente l'art. 659 del campione, contro ai signori Frisi Francesco e Girolamo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, Intendente di finanza che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Gigante Rosa fu Matteo domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Vignale, a S. Regio, art. 1781 del catasto, sez. F, nn. 471, 474, 468, 469, confinante con Frisi Attanasio fu Rocco e Vanarchi Francesco, da essa posseduto in garentia del credito di lire dodici e centesimi ottanta, afferente all'art. 946 del campione, contro alla signora Gigante Rosa,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e

smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 2 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa intimata Giganti consegnandola a persona sua famigliare.

L'usciere: NORBERTO CIOLFI.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20. — Totale L. 10 90.

1531 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno ventisette del mese di giugno, nel comune di Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro signor Schiavoni Vincenzo,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura mandamentale di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Sabina Pasquale di Saveriuccio Sarchiotto, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo rustico in territorio di Pietragalla, cioè:

Seminatorio alberato, contrada Cugno Franceschiello, all'art. 1780 del catasto, sez. F, n. 211, confinante con Laurita Pietro fu Domenico e Capua Domenico fu Rocco, da esso posseduto in garentia del credito di lire cinquantasette e centesimi venticinque, contro al signor Sabina Pasquale;

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale ora in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 31 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto firmata, è stata portata nel domicilio di esso intimato Sabino, e consegnata nelle mani di persona sua famigliare.

Importo lire quattordici.

L'usciere: Norberto Ciolfi.

Specifica:

Bollo lire 9 60 — Diritti, repertorio e copia lire 1 70 — Trasferta lire 2 70 — Totale lire 14.

1514 L'usciere: N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno tredici luglio a Grottole.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Tricarico dal signor Enrico Grobert, ricevitore del registro e bollo, ivi residente per ragion della carica,

Io Antonio Dagosto, usciere presso la Pretura mandamentale di Tricarico, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Infernusi Pasquale, Achille e Letizia fu Gaetano, a Guerrieri Rosa fu Luigi, nonchè a De Angelis Carlo, Antonio e Giuseppina fu Filippo, proprietari, domiciliati in Grottole, che la istante Amministrazione, succeduta al soppresso Clero di Grottole, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti:

Sottano, strada Chiesa Vecchia, confinante con strada Massari, strada Garibaldi e Nicola D'Anzi, all'art. 168 del prospetto B.

Vigna Vasta ed altra al Narcatara,

da essi possedute in garentia del credito di lire centottantasette, contro ai signori dichiarati Infernusi, Guerrieri e De Angelis,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al signor pretore del mandamento di Tricarico nell'udienza che terrà il giorno di venerdì 24 settembre 1886, nel palazzo vescovile sito alla strada del Plebiscito, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, le ho portate nei domicili di essi citati, consegnandole nelle mani della madre dei primi tre, al marito della Guerrieri, alla moglie di Carlo De Angelis e nelle mani dell'ultima.

Costa l'atto lire quattro.

Tricarico, 12 luglio 1886.

1550 Il Cancelliere: P. RACANA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del Registro, signor Schiavoni Vincenzo, che per effetto della presente procedura elegge il domicilio nella cancelleria della Pretura di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alle signore Filomena, Angela e Caterina Giacomini fu Gerardo, domiciliate in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo rustico tenimento di Pietragalla, cioè:

Vigneto, contrada Rocca, n. 2788 del catasto, sez. E, n. 699, confinante con Amico Michele fu Pasquale, Rizzo Michele fu Giuseppe, da esso posseduto in garentia del credito di lire ottantasei, contro al signor Giacomino Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esse dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 7 settembre pross. venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di esse, consegnandole a persone di famiglia.

Specifica:

Carta, lire 14 40 — Diritti di repertorio, lire 2 10 — Copie, lire 0 60. — Totale, lire 17 10.

1501 A. GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso al ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Lioy Benedetto e Teodora fu Rocco, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Vigna scelta al Pozzo, art. 1550 del catasto, sez. C, n. 530, confinante con Giannone Carlo fu Domenico, Lioy Carlo fu Rocco, da essi posseduta in garentia del credito di lire ottantanove e centesimi venti, afferente all'articolo 950 del campione, contro al signor Lioy Benedetto,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo nove della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperse e smarriti i doppi originali del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichia-

razione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto 1886, prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto, collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso Lioy, consegnandola nelle mani di persona famigliare.

Norberto Ciolfi usciere.

Specifica: Bollo L. 12 — Dritto e rep. L. 1 60 — Copia L. 0 50 — Totale L. 14 10.

1530 NORBERTO CIOLFI usciere.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato alla signora Anna Maria Viggiani vedova di Cortese Francesco, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in Potenza, cioè:

1. Sito di scala, casa con bottega in contrada Pretorio e vico S. Michele, art. 1267 del catasto, n. 1312, confinante con strada Pretoria, vico Cossidente, strada del Popolo e Brienza Pasquale.

2. Casa civile con bottega, art. 1267, confinante con vico Cossidente, strada Pretoria e beni proprii da due lati, da essa posseduti in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso di esazione, contro al signor Cortese Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata è stata lasciata nel domicilio di essa Viggiani, consegnandola a persona sua familiare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1568 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora La Mauna Caterina (vedova) oggi moglie di Padula Gerardo, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sui fondi qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Stanza sottana, contrada Portamendola, art. 263 del catasto, numero civico 58, confinante con vico Portamendola, Branca fratelli fu Gerardo, Bilancia Giuseppe e Corrado eredi di Gerardo.

2. Casa al vico Portamendola, numero civico 54, art. 263 del catasto, confinante con Larghetto Portamendola, Labbriola Michele, Lavanga Luisa e Branca fratelli fu Gerardo,

da essa possedute in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico passesso ad esigere contro al signor Catalano Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall' incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata a La Mauna, consegnandola nelle sue mani, simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1569 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'Ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Gigante Matteo fu Nicola, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna alla Valle Viscicchio, art. 1361 del catasto, sez. C, n. 502, 3, 4, confinante con Martino Michele fu Benedetto, Lancellotti Salvatore fu Francesco, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantadue e centesimi quaranta, afferente all'articolo 897 del campione, contro al signor Gigante Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall' incendio e dispersi e smarriti i doppii originali della quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Copia dell'atto presente, da me sottoscritto usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato signor Giganti, consegnandola nelle mani di persona familiare.

N. CIOLFI, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copie, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1529 N. CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 13 luglio, in Sanfele,

Sulla istanza del signor Giovanni cav. Corsini, intendente di finanza della provincia di Basilicata, quale rappresentante l'Amministrazione del Fondo Culto, domiciliato in Potenza, per ragione della carica,

Io Scipione Giocoli, usciere presso la Pretura mandamentale di Bello, ove domicilio per ragione della carica,

Ho citato i signori Marcantonio e Luigi Faggella, tanto in proprio nome, che come eredi del loro fratello Vincenzo, proprietarii qui domiciliati e residenti, a comparire innanzi al signor pretore del mandamento di Bello, nel solito locale delle sue udienze, la mattina dei quattordici entrante mese di agosto, alle ore 10 ant., per sentir convalidare la reiscrizione presa a norma dell'articolo terzo della legge 28 giugno 1885 sulla Conservazione delle ipoteche di Basilicata li 14 dicembre 1885 della iscrizione 29 novembre 1861, numero 6188, colla condanna alle spese del giudizio, comprendendo in esse una indennità per gli scritti ed assistenza all'udienza.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere collazionate e sottoscritte, sono state portate nei separati domicilii di essi citati, consegnandole a persone loro famigliari, capaci a riceverle.

Costa l'atto lire 17.

Per copia conforme.

1584 SCIPIONE GIOCOLI usciere.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.